

Avv. ULISSE COREA
Via dei Monti Parioli, 48 - 00197 Roma
Tel. 06.36006227 - Fax 06.36001570

Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48
Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570

ORIGINALE

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

RICORSO IN APPELLO

nell'interesse

della Sig.ra Patrizia BORGARELLO (C.F.BRGPRZ65A57L219F), nata a Torino il 17.11.1965 e residente a Santena (TO), via Garibaldi, 63, nella sua qualità di cittadina elettrice ex art. 23 c.p.a., rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Prof. Francesco Saverio Marini (C.F: MRNFNC73D28H501U; francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570) e Ulisse Corea (CF.CROLSS69T19C352X; pec: ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax. 06.36001570), anche in forma disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48;

CONTRO

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa in primo grado dagli Avv.ti Giovanna Scollo e Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Torino, Piazza Castello, 153;

nei confronti di


SERGIO CHIAMPARINO, SILVANA ACCOSSATO, PAOLO ALLEMANO, ANDREA APPIANO, FRANCESCO BALOCCO, VITTORIO BARAZZOTTO, ENRICA BARICCO, ANTONIO BOETI, VALENTINA GIUSEPPINA CAPUTO, MONICA CERUTTI, NADIA CONTICELLI, GIOVANNI CORGNATI, AUGUSTO FERRARI, ANTONIO FERRENTINO, GIORGIO FERRERO, RAFFAELE GALLO, DAVIDE GARIGLIO, MARIO

Io sottoscritta Patrizia Borgarello (BRGPRZ65A57L219F) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio di appello della sentenza Tar Piemonte-Torino, sez. I, n. 1224/2015, proposto ai sensi dell'art. 131 c.p.a., il Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (MRNFNC73D28H501U) e l'Avv. Ulisse Corea (CROLSS69T19C352X), anche in forma disgiunta fra loro, conferendo ai medesimi tutti i poteri previsti dalla legge.


Dichiaro di essere stata informata ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e di autorizzare l'uso dei dati personali ai fini del presente procedimento.

Eleggo domicilio presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, via dei Monti Parioli, 48.

Sig.ra Patrizia Borgarello


È autentica

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



Avv. Ulisse Corea

GIACCONE, MARCO GRIMALDI, GABRIELE MOLINARI,
ANGELO MOTTA, DOMENICO VALTER OTTRIA, GIOVANNA
PENTENERO, DOMENICO RAVETTI, ALDO RESCHIGNA,
DOMENICO ROSSI, ELVIO ROSTAGNO, DANIELE VALLE,
GILBERTO PICHETTO FRATIN, GIOVANNI MARIA FERRARIS,
rappresentati e difesi in primo grado dagli Avv.ti Vittorio Barosio, Fabio
Dell'Anna, Marco Briccarello e Serena Denticò, con domicilio eletto presso lo
studio dell'Avv. Vittorio Barosio in Torino, Corso G. Ferraris, 120;

nonché nei confronti di

MORELLO LORENZA, RIVOIRA EMANUELE, ZICARELLI
STEFANIA, MASTRODICASA FABIANA, BUCCI MASSIMILIANO,
MINA LUCETTA, MORO ALBERTO, UBEZIO PIERLUIGI,
CACICI CLARISSA, quali interventori *ad opponendum*, rappresentati e difesi in
primo grado dall'Avv. Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso lo
studio della medesima in Torino, Largo Migliara, 16;

come pure nei confronti

dei Consiglieri regionali contumaci in primo grado, Sigg.ri Gianpaolo
Andrissi, Stefania Batzella, Alessandro Manuel Benvenuto, Giorgio
Bertola, Massimo Berutti, Davide Bono, Mauro Willwm Campo, Maria
Carla Chiapello, Giovanni Maria Ferraris, Francesca Frediani, Gianna
Gancia, Francesco Graglia, Mauro Antonio Donato Laus, Maurizio
Raffaello Vincenzo Marrone, Paolo Domenico Mighetti, Alfredo
Monaco, Gilberto Pichetto Fratin, Claudia Porchietto, Daniela Ruffino,
Diego Sozzani, Federico Valetti, Alberto Valmaggia e Gian Luca
Vignale.

per ottenere la riforma parziale della sentenza non definitiva del Tar Piemonte, Torino, Sez. I, n. 1224 del 2015 (doc. 1), depositata in data 17.7.2015 e notificata in pari data via pec (doc. 2), resa a parziale definizione del ricorso recante n.r.g. 838/2014 promosso dalla Sig.ra Patrizia Borgarello, nei limiti di quanto dedotto con il presente atto di appello.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

1. Con ricorso depositato il 10 luglio 2014, l'odierna appellante, agendo in proprio e in qualità di cittadina elettrici ai sensi dell'art. 23 c.p.a., ha impugnato l'atto di proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni amministrative regionali del Piemonte svoltesi il 25 maggio 2014 e ne ha chiesto l'annullamento, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, il verbale di ammissione della lista regionale denominata "Chiamparino Presidente" redatto dall'ufficio centrale regionale del Piemonte presso la Corte di Appello di Torino, i verbali di ammissione delle liste provinciali denominate "PD Chiamparino Presidente" e "Chiamparino per il Piemonte" (Monviso) redatti dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, e il verbale di ammissione della lista provinciale denominata "PD Chiamparino Presidente" redatto dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo.

2. La Sig.ra Borgarello, appreso da indiscrezioni giornalistiche della possibilità che le liste della coalizione vincente del Presidente Sergio Chiamparino potessero essere viziate da gravi irregolarità, presentava, per senso di giustizia e spirito legalitario, domande di accesso agli atti del procedimento elettorale, riscontrando, all'esito, la presenza di gravi violazioni sufficienti ad invalidare la

lista maggioritaria del candidato Presidente e quelle provinciali ad essa collegate.

3. L'odierna appellante dimostrava come il numero di sottoscrizioni di cittadini elettori allegate alle liste in questione, una volta depurato da quelle invalide, perché false o irregolarmente o falsamente autenticate, non era idoneo ad integrare il numero minimo richiesto dalla legge ai fini della valida presentazione delle liste medesime.

4. Con il ricorso di primo grado la Sig.ra Borgarello articolava cinque motivi di censura:

1) invalidità delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori perché effettuate da autenticatori in conflitto di interesse in quanto candidati nelle medesime liste e versanti in condizione di abuso di ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p.;

2) irregolarità delle autentiche dei moduli delle firme dei sottoscrittori per gravi vizi di forma nonché assenza dei requisiti essenziali:

3) falsità materiali e ideologiche delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori;

4) irregolarità e falsità nella autenticazione delle firme poste sui moduli di accettazione della candidatura della lista maggioritaria "Chiamparino Presidente" tali da rendere i candidati nella lista maggioritaria inferiori al numero minimo consentito di 5;

5) irregolarità del decreto di ripartizione del numero di seggi sulle circoscrizioni provinciali e del numero di seggi della lista maggioritaria.

5. Con lo stesso ricorso l'odierna appellante ha chiesto, in via preliminare ed istruttoria, l'acquisizione in giudizio degli atti del procedimento elettorale, ai sensi dell'art. 130 lettera d) c.p.a., nonché la concessione di un termine per proporre querela di falso dinanzi al competente giudice civile, ai sensi dell'art.

77 c.p.a.; nel merito, l'annullamento degli atti impugnati o, in subordine, la correzione del risultato elettorale con la sostituzione ai candidati illegittimamente eletti di quelli che avrebbero avuto diritto di esserlo.

6. Con decreto n. 285 del 10.7.2014, il Presidente del TAR fissava l'udienza di discussione per il 6.11.2014, designando il giudice relatore e ordinando alla ricorrente di provvedere entro dieci giorni dalla data di comunicazione del provvedimento alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alle parti di cui all'art. 130 comma 3 c.p.a., nonché ordinando alle Amministrazioni intimata, e per esse all'Avvocatura distrettuale dello Stato, il deposito degli atti impugnati.

7. In data 31.7.2014 si costituiva la Regione Piemonte, eccependo la tardività e inammissibilità delle censure proposte e, nel merito, la loro infondatezza.

8. Successivamente, con atto notificato il 31 luglio 2014, Francesco Vercelli, agendo in proprio e in qualità di cittadino elettore, proponeva ricorso incidentale, svolgendo censure e domande analoghe a quelle della Sig.ra Borgarello. Analogo ricorso incidentale veniva proposto dai Sigg.ri Onorato Passarelli, Sabrina Margherita Giovine e Sebastiana Trigila, anch'essi in proprio e in qualità di cittadini elettori.

9. Con atto depositato il 4.11.2014 intervenivano, *ad opponendum*, ventidue consiglieri regionali in carica, non evocati in giudizio.

10. Con successivi atti di costituzione si costituivano in giudizio anche il Presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino e Giorgio Ferrero, resistendo ai gravami principale e incidentale con difese di stile.

11. Ulteriore atto di intervento *ad opponendum* veniva depositato, in data 5.11.2014, da Lorenza Morello e Emanuele Rivoira, in proprio e nella propria

qualità di cittadini elettori, svolgendo eccezioni in rito e nel merito e chiedendo il rigetto del ricorso.

12. In esito all'udienza pubblica del 6.11.2014, il Tar adottava l'ordinanza collegiale n. 1742 del 2014 con la quale, impregiudicata ogni questione di rito e di merito, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri regionali in carica nonché l'acquisizione presso i competenti uffici elettorali degli atti del procedimento elettorale specificamente indicati, rinviando per l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 19 febbraio 2015.

A tale proposito va chiarito sin da ora che la ricorrente aveva richiesto termine ex art. 77 c.p.a. per promuovere querela di falso dinanzi all'autorità competente con riferimento a tutti i moduli di raccolta delle firme depositati in copia semplice unitamente al ricorso introduttivo, nonché, in via istruttoria, era stata richiesta l'acquisizione di tutti gli altri moduli di raccolta firme in possesso della Corte d'Appello, al fine di verificare l'opportunità di richiedere, anche con riferimento ai medesimi, il termine per proporre querela di falso.

13. In ottemperanza a quanto disposto dalla Sezione, la Presidenza della Corte di Appello di Torino trasmetteva, in data 24 dicembre 2014, copia degli atti richiesti ai punti da 1 a 4 della predetta ordinanza (in particolare gli atti di proclamazione degli eletti e i verbali di ammissione delle liste contestate), evidenziando nel contempo *“l'impossibilità, invece, di trasmettere copia degli atti di cui al punto b) n. 5 della suddetta ordinanza [dichiarazioni di presentazione delle liste, dichiarazioni di accettazione delle candidature, dichiarazione di collegamento con la lista regionale] in quanto gli stessi non si trovano più nella disponibilità dell'ufficio essendo stati oggetto di sequestro penale in data 24.7.2014 da parte della Procura della Repubblica di Torino (procedimento n. n. 53290/14 R.N.R. – Dott.ssa Caputo – Dott. De Montis”*.

14. In data 20.1.2015 veniva depositato un ulteriore atto di intervento *ad opponendum* da parte di Stefania Zicarelli e di altri cinque cittadini elettori, dal contenuto analogo a quello già depositati.

15. All'esito dell'udienza pubblica del 19.2.2015 il Tar adottava la sentenza parziale n. 352 del 2015 – passata in giudicato – con la quale: a) respingeva le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso principale; b) dichiarava inammissibili i ricorsi incidentali; c) pronunciandosi nel merito del gravame introduttivo, respingeva il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando tuttavia ammissibili, in quanto sufficientemente precise, le censure articolate con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e disponendo, in relazione a queste ultime, la prosecuzione del giudizio. A tal fine il Tar fissava l'ulteriore udienza pubblica del 9.7.2015.

16. Con successivo decreto n. 137 del 2015, il Presidente del TAR, visto l'approssimarsi dell'udienza di discussione, sollecitava l'ufficio elettorale centrale regionale presso la Corte di Appello di Torino, o, per esso, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, a trasmettere all'ufficio copia degli atti già richiesti, trasmissione che avveniva in data 5.6.2015.

17. In prossimità dell'udienza di discussione, la Sig.ra Borgarello rilevava, con memoria del 23.6.2015, come dalla documentazione trasmessa dalla C.d.A. l'esistenza delle dedotte irregolarità e falsità risultasse non solo confermata ma addirittura aggravata.

18. In occasione dell'udienza pubblica del 9.7.2015, inoltre, la difesa della Sig.ra Borgarello insisteva affinché il Tar disponesse, in via istruttoria, l'acquisizione di tutti i documenti relativi alla liste collegate al Presidente Chiamparino nonché, sempre in via istruttoria, affinché il medesimo Collegio concedesse un termine per proporre querela di falso in relazione agli atti di raccolta delle

firme, delle accettazioni di candidature false o irregolari, o comunque inficiate da condotte penalmente rilevanti.

19. All'esito di tale ultima udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

Con la sentenza in questa sede gravata, infine, il Tar, pronunciando parzialmente e non in via definitiva, ha:

i) rigettato le istanze istruttorie formulate dalla Sig.ra Borgarello, ritenendo gli atti da quest'ultima richiesti "non necessari" per definire le "questioni giuridiche oggetto della presente fase processuale";

ii) dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse "con riferimento alle censure dedotte in relazione alla lista regionale 'Chiamparino Presidente', alla lista provinciale di Cuneo PD - Chiamparino Presidente' e alla lista provinciale di Torino 'Chiamparino per il Piemonte (Monviso)', per mancato superamento della prova di resistenza.

Lo stesso Tar ha negato, inoltre, la sussistenza e rilevanza dell'effetto perturbatore sull'intera competizione elettorale dell'eventuale annullamento dell'atto di ammissione della lista provinciale di Torino "PD Chiamparino Presidente" sull'esito dell'intera consultazione elettorale.

20. La sentenza si mostra, *in parte qua*, manifestamente illegittima e deve, pertanto, essere riformata, alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO IL RICORSO INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI INTERESSE, IN RELAZIONE ALLA LISTA REGIONALE "CHIAMPARINO PRESIDENTE", SENZA AUTORIZZARE LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO, VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 24 E 111 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E

13 DELLA CEDU. TRAVALICAMENTO DEI LIMITI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 C.P.A.. VIOLAZIONE DELL'ART. 77 C.P.A..

1. In via preliminare è opportuno rammentare che, per presentare le candidature relative alle liste regionali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle Regioni a statuto ordinario, la legge richiede che vengano presentati:

i) la lista dei candidati: ogni lista regionale deve essere formata da un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri assegnati, in ciascuna regione, alla parte maggioritaria; la lista regionale dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta;

ii) dichiarazione di presentazione della lista regionale: la legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione, essendo sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge. La dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità a) da almeno 1.000 (o da almeno 500 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 (o da almeno 875 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 (o da almeno 1.750 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. Nel caso di specie, trattandosi di elezioni conseguenti a scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza

di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni era ridotto alla metà, ex art. 1, comma 3, della legge n. 43/1995.

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati devono essere apposte su appositi moduli, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista regionale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista regionale di candidati; deve essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista regionale di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- iii) certificati nei quali si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista regionale, sono elettori di un comune della regione;
- iv) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista regionale;
- v) dichiarazione di collegamento della lista regionale con una delle liste provinciali e copia di un'analogha dichiarazione resa da coloro che siano delegati a presentare la lista provinciale;
- vi) certificato nel quale si attesta che ciascuno dei candidati della lista regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Le liste regionali si presentano, per ciascuna Regione, alla cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della medesima Regione presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale. Per ogni lista regionale depositata viene redatto un verbale, trasmesso all'Ufficio Centrale regionale per le liste regionali, costituito presso la Corte d'Appello, per l'adozione delle valutazioni di competenza in ordine all'ammissione della lista.

2. Ciò premesso, con il terzo e quarto motivo di ricorso la sig.ra Borgarello ha contestato la legittimità delle risultanze della competizione elettorale, e, prima ancora, dell'ammissione della lista regionale "Chiamparino Presidente". In particolare, è stata eccepita la falsità dei moduli di raccolta delle firme di cittadini elettori, accluse alla dichiarazione di presentazione della lista e necessarie per la valida presentazione della stessa, falsità afferenti sia alla firma del pubblico ufficiale autenticatore, sia alle sottoscrizioni dei presentatori di lista (terzo motivo), sia alle dichiarazioni di accettazione delle candidature (quarto motivo), fatti relativamente ai quali è tuttora pendente un procedimento penale.

3. A sostegno della propria impugnativa, la ricorrente, avvalendosi della documentazione, solo parziale, di cui era riuscita ad avere informalmente la disponibilità, e cioè di alcuni dei moduli acclusi alla dichiarazione di presentazione della lista regionale Chiamparino Presidente, e di fronte, al pari di qualsiasi cittadino elettore, all'imponente mole di atti di cui si discute e alle relative caratteristiche, ha indicato nel ricorso alcuni episodi attestanti, *ictu oculi*, il vizio lamentato.

In sede di conclusioni, veniva richiesto al Giudice, in via istruttoria, di acquisire agli atti tutti i moduli di raccolta firme acclusi alla dichiarazione di presentazione della lista regionale "Chiamparino Presidente", e di quelli acclusi

alla dichiarazione di presentazione delle liste provinciali collegate, e di concedere un termine per proporre querela di falso innanzi all'Autorità competente ai sensi dell'art. 77, d.lgs. n. 104/2010.

4. Nel corso del processo, il Collegio ha ordinato e ottenuto l'esibizione in copia autentica soltanto della documentazione, parziale, già depositata in copia semplice dalla ricorrente: in altre parole, non è stato ordinato il deposito integrale della dichiarazione di presentazione della lista regionale, comprensivo di tutti i moduli recanti le sottoscrizioni previste *ex lege* e degli altri documenti sopra indicati, bensì solo l'esibizione di quei moduli di sottoscrizione dei quali la sig.ra Borgarello aveva già la disponibilità. Infine, ritenuto che non fosse *"necessaria l'acquisizione di atti ulteriori per definire le questioni giuridiche oggetto della presente fase processuale, né attendere la conclusione delle indagini della Procura della Repubblica ai fini del formale dissequestro del materiale elettorale"*, il Collegio ha esaminato – e respinto, per preteso mancato superamento della prova di resistenza – il terzo motivo di ricorso, con il quale era appunto stata contestata l'illegittimità, a valle, dell'ammissione della lista regionale Chiamparino Presidente e dei successivi atti di proclamazione degli eletti, a fronte della falsità, a monte, dei moduli di raccolta delle sottoscrizioni, acclusi quale parte necessaria della dichiarazione di presentazione della predetta lista regionale.

Il tutto, senza autorizzare la proposizione della querela di falso.

5. Ciò premesso, con il presente motivo di appello si conterà in toto il ragionamento del primo Giudice, siccome elusivo dei più basilari principi in materia di diritto di difesa, accesso al processo e riparto di giurisdizione.

Precisamente, ai fini dell'esame del terzo motivo di ricorso, il Collegio ha ritenuto opportuno indicare i "criteri" che avrebbe utilizzato *"per l'esame delle censure di falsità dedotte dalla ricorrente"* (p. 29, punto 5)), riferendo di aderire ai

“principi affermati dalla costante giurisprudenza in ordine all’onere probatorio attenuato che contraddistingue il giudizio elettorale”, secondo i quali tale onere “si intende osservato quando l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime”, principi anche recentemente ribaditi dall’Adunanza Plenaria n. 32 del 2014.

Proprio utilizzando queste pronunce, il Tar ha considerato “ammissibili”, ai fini del computo per il superamento della prova di resistenza, propedeutico all’eventuale autorizzazione a promuovere l’incidente di falso, solo le contestazioni della ricorrente che avevano ad oggetto singoli moduli, tacciando le altre di genericità.

Ma tali principi sono del tutto inconferenti rispetto al caso di specie. Essi correttamente si attagliano solo a un contenzioso elettorale che abbia ad oggetto, appunto, la “contestazione di schede”, potendo il ricorrente partecipare allo spoglio e avere effettiva contezza di eventuali vizi delle schede stesse, ciò che giustifica l’onere di specifica indicazione di quelle irregolari e delle sezioni cui esse si riferiscono. Altro è a dirsi nel caso di specie.

Qui si tratta di contestazione inerente le dichiarazioni di presentazione della lista elettorale, e specificamente la falsità dei moduli di raccolta firme, acclusi quali parti integranti della dichiarazione di presentazione della lista. Si tratta di atti che: i) non si formano in luoghi e in giorni prestabiliti, al contrario dello spoglio; ii) non sono “autonomi”, come la singola scheda elettorale, andando a integrare un unico atto (la dichiarazione di presentazione della lista); iii) si formano, insomma, in tempi e modi che impediscono all’elettore di verificare l’effettiva

commissione di reati di falso, tali da poter essere singolarmente contestati con il ricorso.

L'ipotesi qui in esame non ha ad oggetto atti irregolari, perché mancanti di un requisito formale o non rispondenti al canone legale, come può essere per la scheda elettorale, bensì di atti viziati da falsità.

Proprio per questo, il legislatore prevede lo strumento della querela di falso ai fini della formazione della prova in ordine a questo tipo di contestazioni. Strumento che alla ricorrente è stato incomprensibilmente negato.

Il Tar, infatti, per autorizzare la proposizione della querela di falso, ha richiesto alla sig.ra Borgarello un adempimento impossibile, che non ha nulla a che vedere con il principio dell'onere probatorio attenuato proprio del rito elettorale, e che anzi, al contrario, lo tradisce nella sua più intima *ratio*.

Volendo essere chiari, per essere autorizzata alla querela di falso la sig.ra Borgarello, seguendo il ragionamento del Tar, avrebbe dovuto: i) acquisire (non è dato sapere come) la dichiarazione di presentazione della lista regionale Chiamparino Presidente completa di tutti i moduli di sottoscrizione; ii) verificare per ciascun modulo e ciascuna firma all'interno del modulo la presenza di eventuali falsità; iii) indicare nel ricorso per ogni modulo e ogni firma la presunta falsità e le ragioni che ne giustificano il sospetto. Il tutto in 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, e con la possibilità di promuovere ricorso senza il patrocinio di un avvocato.

Se fosse davvero questo il senso della legge, ci troveremmo di fronte a un eclatante vizio di illegittimità costituzionale e di violazione dei parametri convenzionali.

6. Ciò è proprio quanto si è determinato ai danni dell'appellante per effetto della sentenza gravata.

Opinando in questo modo, infatti, il Giudice ha indebitamente compresso il diritto di difesa della sig.ra Borgarello, impedendole di provare, con l'unico rimedio contemplato dalla legge (l'incidente di falso), le censure articolate con il terzo motivo di ricorso.

Se è vero che la tutela garantita dall'art. 24 Cost. non è compromessa da norme che impongano "*oneri diretti a evitare l'abuso del diritto*" (sent. n. 47 del 1964), è altrettanto pacifico che la determinazione concreta di modalità e di oneri di accesso alla giustizia, da parte del legislatore, non deve rendere estremamente difficile o del tutto impossibile l'esercizio di esso (*ex multis*, sentenze n. 67 del 1990 e n. 186 del 1972). Insomma, essenziale finalità degli artt. 24 e 111 Cost. "*è quella di garantire a tutti la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni*" (sent. n. 108 del 1963, n. 125 del 1979).

Possibilità che è stata indebitamente preclusa alla sig.ra Borgarello, che si è vista negare la possibilità di esperire il giudizio di falso, e dunque di assolvere all'onere della prova.

Per analoghe ragioni risulta compresso anche il diritto dell'appellante a un processo "equo", tutelato dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), cui lo Stato italiano è vincolato in forza dell'art. 117, comma 1, Cost. (corte cost., sentt. nn. 348 e 349 del 2007).

Secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, afferiscono a tale disposizione tanto il diritto di accesso al giudice, inteso come primo e fondamentale presupposto per la tutela delle guarentigie procedurali stabilite

dalla norma, presupposto che non può mai essere limitato fino al punto di colpire il diritto nella sua sostanza (C.edu, *Aiery c. Irlanda*, 9.10.1979, §24; cfr. C.edu, *Golder c. regno Unito*, 21.2.1975, §35), quanto il rispetto dei diritti della difesa anche nella fase dell'assunzione della prova.

Merita di essere eccepita, inoltre, la violazione dell'art. 13 della CEDU, che attribuisce il diritto a un ricorso effettivo, e che la giurisprudenza ha ricollegato anche alla materia elettorale. In una recente pronuncia, la Corte EDU ha chiarito che gli atti dell'amministrazione elettorale devono essere passibili di ricorsi effettivi, avanti a organi idonei a ristabilire la legittimità delle operazioni elettorali (C.edu, *Namat Aliyev c. Azerbaijan*, 8.4.2010, §81).

Nè si può replicare che la compressione del diritto di difesa trovi giustificazione nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, perchè altrimenti - come rileva lo stesso TAR - si sottoporrebbero ad una sostanziale revisione tutte le operazioni elettorali per il solo fatto che sia stato proposto nei termini un ricorso elettorale. È ovvio, infatti, che devono essere specificati gli atti che si impugnano, i vizi che si fanno valere e che bisogna fornire un principio di prova sull'illegittimità degli atti impugnati. E tutto ciò si rinviene nel ricorso. Pretendere, come ha fatto il TAR, l'esatta indicazione dei singoli moduli di cui si contesta la falsità, vuole dire *de facto* negare l'effettività della tutela giurisdizionale, impedendole di accedere all'unico strumento attribuito dal legislatore per la formazione della prova, cioè l'esperimento del giudizio di falso in sede civile. Solo una volta esperito tale giudizio, il Tar, riappropriatosi della giurisdizione, avrebbe potuto decidere sul merito della controversia (e verificare preliminarmente il superamento della prova di resistenza).

7. Ma non basta. La decisione adottata dal Tar, proprio alla luce di quanto appena esposto, si mostra viziata anche per travalicamento dei

limiti della propria giurisdizione. Come detto, rispetto agli atti fidefacenti, l'unico strumento concesso dalla legge per provarne la falsità è il giudizio civile di falso.

Impedendo alla ricorrente di provare la fondatezza della propria censura attraverso l'unico rimedio possibile, il Tar si è appropriato di un segmento di giurisdizione spettante al giudice civile.

Alla luce di quanto precede, si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, e per la conseguente concessione di un termine per proporre querela di falso su tutti i moduli di sottoscrizione acclusi alla dichiarazione di presentazione della lista regionale Chiamparino Presidente, dei quali si insiste per l'integrale produzione agli atti del giudizio, o quanto meno su tutti i moduli depositati dalla ricorrente in primo grado.

II. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO IL RICORSO INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI INTERESSE, IN RELAZIONE ALLA LISTA REGIONALE: "CHIAMPARINO PRESIDENTE", SENZA AUTORIZZARE LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO. MANCATA VALUTAZIONE GLOBALE DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO. CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E VIOLAZIONE DI GIUDICATO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ONERE PROBATORIO E DI DISTINZIONE TRA PETITUM E THEMA PROBANDUM. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.. VIOLAZIONE DELL'ART. 77 C.P.A.. INVERSIONE DELL'ITER LOGICO-GIURIDICO DELLA STATUIZIONE.

1. Con il terzo motivo di ricorso, l'appellante - come accennato - ha contestato l'illegittimità degli atti impugnati, in ragione di presunte falsità

materiali e ideologiche commesse nelle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori., come pure nelle firme di sottoscrizione medesime.

A tal proposito, è stata richiesta al Tar la concessione di un termine *ex art. 77 c.p.a.* per promuovere querela di falso dinanzi all'autorità competente, con riferimento a tutti i moduli di raccolta delle firme depositati in copia semplice unitamente al ricorso introduttivo; in via istruttoria, inoltre, era stata richiesta l'acquisizione di tutti gli altri moduli di raccolta firme in possesso della Corte d'Appello, al fine di verificare l'opportunità di richiedere, anche con riferimento ai medesimi, il termine per proporre querela di falso (tale ultima richiesta è stata poi disattesa dal Collegio, che ha ordinato alla Corte di Appello il deposito in copia autentica dei soli moduli già prodotti in copia semplice dalla ricorrente).

2. Sin dal ricorso introduttivo la ricorrente ha indicato, a titolo esemplificativo, alcuni episodi idonei a suffragare la propria tesi, tra i quali:

- i) Il fatto che alcuni autenticatori avessero, nell'arco di soli quattro giorni, autenticato centinaia di firme, per di più garantendo la propria presenza in luoghi diversi. Veniva citato, "*per esempio*", l'episodio del Consigliere Provinciale di Torino Pasquale Valente, che in data 24 aprile 2014 avrebbe autenticato almeno 329 firme in 12 ore (una firma ogni due minuti senza soluzione di continuità);
- ii) La dissomiglianza tra le firme apposte da alcuni cittadini per la presentazione della lista regionale, rispetto a quelle apposte dai medesimi cittadini - peraltro nello stesso ordine sebbene dinanzi a diverso autenticatore - per la presentazione di lista provinciale. Veniva citato, sempre a titolo di esempio, l'att. N. 40 della lista

maggioritaria “Chiamparino Presidente”, autenticato in data 24.4.2014 a Cossano Canavese, e l’atto n. 28 della lista provinciale di Torino del PD, autenticato sempre in Cossano Canavese il 24.4.2014, ma dinanzi a un diverso sottoscrittore.

- iii) L’autenticazione della propria sottoscrizione da parte di alcuni autenticatori, indice dell’assenza del pubblico ufficiale all’atto di apposizione della firma del sottoscrittore. Veniva anche qui citato, a titolo di esempio, l’atto separato n. 2, “*in cui l’autenticatore Nadia Conticelli non si accorge di autenticare sé medesima, usando peraltro firme dissimili*”.
- iv) Il difetto di somiglianza tra le firme di alcuni autenticatori, tali da ingenerare il fondato dubbio che le firme non siano state apposte dalla medesima mano;
- v) La presenza di alcuni falsi grossolani. A titolo di esempio, veniva citato l’atto separato n. 61 della lista maggioritaria “Chiamparino Presidente”, laddove la sig.ra Trecate Aurelia, nata a Ricadi, si era firmata Ricadi Aurelia, utilizzando il luogo di nascita al posto del cognome.

3. Con la sentenza parziale n. 352/2015, il Tar, respingendo l’eccezione preliminare avversaria, aveva statuito come le censure articolate con il terzo motivo di ricorso fossero state “dedotte in modo sufficientemente analitico dalla ricorrente con l’indicazione degli atti impugnati, dei vizi denunciati, dei moduli contestati e, in un caso particolare (rilevante secondo il collegio) con l’indicazione del nominativo dell’ufficiale autenticatore, (...), del numero minimo di sottoscrizioni che questi

avrebbe falsamente autenticato (...), nonché del luogo e del giorno in cui ciò sarebbe accaduto”.

Tuttavia, con la sentenza impugnata, invece di concedere il termine per promuovere la querela di falso (quanto meno) sui moduli depositati con il ricorso introduttivo, a fronte dell'accertata specificità del motivo di censura - accertamento coperto da giudicato interno - il Collegio ha “frammentato” l'originario motivo di ricorso, procedendo (di nuovo) a singole valutazioni di ammissibilità. Specificamente, il Tar si è limitato a prendere in considerazione soltanto i singoli episodi indicati dalla ricorrente - a titolo meramente esemplificativo - nel motivo in esame, considerando ciascuno di essi alla stregua di una isolata censura, e valutandone, volta per volta, l'ammissibilità (dunque, la specificità).

In altre parole, in violazione della sentenza parziale, nonché in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., il Collegio ha inammissibilmente ristretto il *petitum* di parte ricorrente, che riguardava l'accertamento di presunte falsità commesse su tutti i moduli depositati con l'atto introduttivo, e inerenti (per quel che qui rileva) l'ammissione della lista regionale Chiamparino Presidente, restringendo detto *petitum* a singoli episodi, citati invece unicamente con lo scopo di circostanziare il motivo di ricorso, e di suffragare il *fumus* ai fini della concessione del termine di proposizione della querela di falso.

4. Si possono citare, a tale proposito, due esempi significativi, in quanto hanno condotto il Tar alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con riferimento alle censure dedotte avverso l'ammissione della lista regionale

“Chiamparino Presidente”. Al riguardo, si precisa che per l'ammissione della lista erano necessarie 1.750 firme, a fronte di 2.292 firme ammesse e dunque di uno scarto positivo di 542 firme.

Come anticipato, nel ricorso introduttivo la ricorrente aveva individuato due episodi attestanti le eccepite falsità:

episodio *sub i*): 329 sottoscrizioni effettuate dal Consigliere Pasquale Valente a Torino in data 24 aprile 2014;

episodio *sub iii*): autenticazione della propria sottoscrizione da parte di Nadia Conticelli.

Il Tar ha ritenuto “ammissibili” tali censure – reputandole, si badi, autonome e distinte rispetto all'unico e globale terzo motivo di ricorso – e le ha valutate ai fini del superamento della prova di resistenza.

Ciò posto, nella memoria depositata in data 23.6.2015, la ricorrente aveva allegato, in un separato schema, una tabella riepilogativa degli episodi di falsità *ictu oculi* riscontrabili, evidenziandone degli ulteriori, tra i quali, per quanto qui interessa:

- i) Ulteriori sottoscrizioni effettuate dal Consigliere Pasquale Valente in data diversa dal 24 aprile 2014 o in luoghi diversi da Torino (per un totale di 98 sottoscrizioni invalide);
- ii) Ulteriori sottoscrizioni effettuate dalla Presidente della Circoscrizione di Torino Nadia Conticelli (per un totale di 153 sottoscrizioni invalide).

Del tutto illegittimamente, il Tar ha ritenuto che le circostanze da ultimo dedotte rappresentassero censure nuove, anche questa volta autonome e distinte rispetto al globale terzo motivo di ricorso; censure che, sempre ad

avviso del Collegio, non essendo state articolate nella forma rituale dei motivi aggiunti, non potevano essere oggetto di scrutinio.

Di conseguenza, le firme in esame non sono state considerate ai fini del vaglio del superamento della c.d. prova di resistenza, dal che è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso con riferimento alla lista regionale Chiamparino Presidente.

5. Ora, fermo restando che, sommando anche queste firme invalide (98+153) alle 334 invalide accertate dal Tar con la pronuncia impugnata, si ottiene un totale di 585 firme invalide, superiore allo scarto differenziale tra il numero delle firme necessarie per l'ammissione della lista regionale alla competizione, e il numero delle firme ammesse, pari come detto a 542 firme, resta il fatto che l'iter seguito dal Tar è macroscopicamente illegittimo e determina una incomprensibile inversione logica.

Basti considerare che:

i) In primo luogo, è stato indebitamente frazionato e ristretto il *petitum* di parte ricorrente, in violazione dell'art. 112 c.p.c..

Come detto, il terzo motivo di ricorso aveva ad oggetto – per quel che qui interessa – l'eccepta falsità inerente i moduli di ammissione della lista regionale Chiamparino Presidente; tutti gli episodi menzionati nel ricorso introduttivo, e ulteriormente arricchiti con la memoria del 23.6.2015, non erano altro che elementi volti a suffragare l'ammissibilità del motivo in esame.

Di conseguenza, il Tar non doveva analizzare i singoli episodi esplicativi alla stregua di autonomi motivi di ricorso, vagliarne la specificità o la tempestività e, solo con riferimento a quelli ritenuti ammissibili, computare le firme ai fini

del superamento della prova di resistenza (sì da autorizzare, in caso di effettivo superamento, la proposizione della querela di falso con esclusivo riferimento a quelle firme); al contrario, il Collegio era tenuto a valutare se, sulla base degli episodi indicati negli atti di parte ricorrente, il motivo di ricorso nella sua interezza potesse ritenersi ammissibile in quanto non eccessivamente generico.

E non c'è dubbio che un tale scrutinio dovesse concludersi positivamente.

Vale la pena richiamare, in proposito, il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa – contraddittoriamente, e per assurdo, citato anche dalla sentenza impugnata – secondo il quale in materia elettorale vige un principio di speciale attenuazione dell'onere di specificità dei motivi di ricorso, “*muovendo dalla presa d'atto della situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il soggetto che ha interesse ad aggredire operazioni elettorali illegittime, sulla base di semplici informazioni, pur formalmente dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente indiziarie, e tenendo conto dell'indefettibile esigenza di assicurare, tuttavia, l'effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli artt. 24 e 113 della Costituzione*”; principio che “*deve condurre alla ammissibilità di censure parzialmente generiche o che risultino poi affette da errata individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima*” (in termini CdS, V, sent. n. 817/2008; da ultimo cfr. CdS, Adunanza Plenaria n. 32/2014).

Nel caso di specie, la ricorrente ha circostanziato in misura sufficientemente specifica la dedotta censura di falsità dei moduli di ammissione della lista regionale Chiamparino Presidente, appunto attraverso l'indicazione di alcuni episodi significativi.

Concludendo, il Tar avrebbe dovuto accertare l'ammissibilità, intesa come sufficiente specificità, del terzo motivo di ricorso nella sua interezza.

ii) A ulteriore conferma di quanto detto, e a dimostrazione dell'illegittimità della sentenza gravata anche per contraddittorietà intrinseca e contrasto con il giudicato, si ribadisce che lo stesso Tar, con la sentenza parziale n. 352/2015, aveva già disatteso l'eccezione di genericità del terzo motivo di ricorso formulata dalle controparti, accertando come, di converso, le censure in esso formulate "sono state dedotte in modo sufficientemente analitico dalla ricorrente" (p. 42).

Sicché la sentenza impugnata non avrebbe potuto giudicare nuovamente sul punto, e in misura difforme rispetto a quanto già accertato con efficacia di giudicato.

ii) In terzo luogo, il Tar ha confuso il *thema decidendum* con il *thema probandum*.

Infatti, essendo l'oggetto della censura la falsità commessa nei moduli di ammissione della lista regionale, è del tutto evidente come - anche a prescindere dal principio di attenuazione dell'onere probatorio nel rito elettorale, parimenti affermato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa - fosse del tutto precluso, da una parte, per la ricorrente dare prova della dedotta falsità, dall'altra, per il giudice procedere a un siffatto accertamento, trattandosi di materia sottratta alla giurisdizione amministrativa.

Ancor più chiaramente, una volta accertata l'ammissibilità del motivo, il Collegio non avrebbe potuto fare altro che concedere il termine per proporre querela di falso rispetto a tutti i moduli di ammissione della lista regionale Chiamparino Presidente depositati con il ricorso, atteso

che il riscontro delle dedotte falsità atteneva al diverso profilo del *thema probandum*, sottratto, con riferimento all'incidente di falso, al sindacato del giudice amministrativo.

Di quanto detto si trova conferma nella stessa pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 32/2014; quest'ultima, nel dettare principi in materia di attenuazione dell'onere probatorio nel procedimento elettorale, ha tenuto espressamente distinte le ipotesi in cui si tratti di accertare la veridicità di un atto pubblico (nel caso oggetto della pronuncia, un verbale sezionale; nel nostro caso, i moduli di ammissione della lista), dal caso in cui oggetto del vaglio di legittimità siano le decisioni assunte dal seggio elettorale. Mentre in quest'ultima ipotesi si è ribadita l'attenuazione dell'onere probatorio, per l'ipotesi in cui siano in contestazione atti pubblici, la Plenaria ha confermato "l'avviso secondo cui la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non possa essere validamente contrastata se non mediante l'esperienza della querela di falso, e che pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (come pure ad altri elementi indiziari, n.d.r.). In tali casi, anche la acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per l'evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza".

Dunque, essendo sottratto il *thema probandum* alla disponibilità delle parti e del Giudice, quest'ultimo, una volta accertata l'ammissibilità del motivo di ricorso con la quale era stata contestata la dedotta falsità, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, concedendo termine per proporre querela di falso innanzi all'autorità competente.

iii) In ultima analisi, è stata operata un'incomprensibile inversione logica, a tutto detrimento di parte ricorrente. Il Tar, infatti, ha verificato il superamento della c.d. prova di resistenza prima ancora di autorizzare l'incidente di falso, concedendo la possibilità di promuovere il giudizio soltanto con riferimento ai moduli indicati in quei singoli episodi (si ripete, menzionati a titolo esemplificativo ai fini dell'ammissibilità del ricorso), in cui il Collegio ha "frammentato" il III motivo, ritenuti ammissibili perché specifici.

Al contrario, come anticipato il Tar, avendo già vagliato, con la sentenza parziale, la specificità del terzo motivo (sulla base degli episodi indicati) ritenendolo ammissibile, avrebbe dovuto: 1) Autorizzare la proposizione della querela di falso con riferimento a tutti i moduli di ammissione della lista regionale, depositati in copia semplice con il ricorso (e acquisiti in copia autentica dalla Corte d'Appello); 2) All'esito dell'incidente di falso, sulla base delle falsità accertate, conteggiare i voti dichiarati invalidi e verificare il superamento della prova di resistenza.

Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, sia consentito aggiungere che secondo la giurisprudenza amministrativa, *"laddove il ricorrente non sia un candidato alle elezioni, bensì un cittadino-elettore che agisce nell'interesse oggettivo della collettività allo svolgimento regolare della competizione elettorale, non può farsi questione della mancata prova di resistenza, atteso che il ricorrente non è tenuto a fornire la prova che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, otterrebbe un risultato a lui favorevole"* (Tar Veneto-Venezia, I, sent. n. 121/2005).

Tale *iter* logico-giuridico è stato drasticamente e irragionevolmente stravolto dal Tar, con conseguente illegittimità della statuizione di inammissibilità (per

mancato superamento della prova di resistenza inerente l'ammissione della lista regionale Chiamparino Presidente) qui impugnata.

6. Alla luce di quanto precede, si chiede che, in riforma della sentenza impugnata, questo Collegio accerti, per quanto sopra, l'ammissibilità del terzo motivo di ricorso di primo grado, con riferimento alle falsità dedotte in relazione all'ammissione della lista regionale Chiamparino Presidente; ii) di conseguenza, autorizzi *ex art. 77 c.p.a.* la proposizione della querela di falso con riferimento a tutti i moduli prodotti dalla ricorrente in primo grado sempre in relazione alla predetta lista regionale; iii) all'esito dell'incidente, verifichi - laddove ritenuto necessario - l'effettivo superamento della prova di resistenza.

III. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO L'ISTANZA ISTRUTTORIA FORMULATA DALL'ODIERNA APPELLANTE IN PRIMO GRADO.

1. Come rilevato in precedenza, nel corso del giudizio di primo grado l'odierna appellante ha formulato, tanto con il ricorso introduttivo che con i successivi scritti difensivi, apposita istanza istruttoria volta ad ottenere la concessione di un termine *ex art. 77 c.p.a.* per promuovere querela di falso dinanzi all'autorità competente, con riferimento a tutti i moduli di raccolta delle firme depositati in copia semplice unitamente al ricorso introduttivo; in via istruttoria, inoltre, è stata richiesta l'acquisizione di tutti gli altri moduli di raccolta firme in possesso della Corte d'Appello, al fine di verificare l'opportunità di richiedere, anche con riferimento ai medesimi, il termine per proporre querela di falso.

2. Sul punto va rilevato come il Tar abbia, del tutto arbitrariamente, ritenuto di dover respingere la predetta istanza istruttoria, sull'erroneo presupposto dell'irrilevanza della documentazione richiesta ai fini del decidere.

Risultano, infatti, acquisiti nel giudizio di primo grado, all'esito della trasmissione effettuata dalla Corte di Appello, unicamente gli atti già depositati dalla Sig.ra Borgarello unitamente al ricorso introduttivo, nonché i moduli di raccolta delle firme recanti in calce la sottoscrizione per autentica del consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente.

Per quanto concerne, invece, tutti gli altri moduli di raccolta delle firme richiesti dall'odierna appellante e in possesso della C.d.A., gli stessi non sono mai stati acquisiti dal Tar, che ne ha ritenuto "non necessaria" la valutazione per definire il presente contenzioso.

A pagina 15 della sentenza si legge, infatti, che *"allo stato il Collegio ritiene che non sia necessaria l'acquisizione di atti ulteriori per definire le questioni giuridiche oggetto della presente fase processuale, né attendere la conclusione delle indagini della Procura della Repubblica ai fini del formale dissequestro del materiale elettorale"* dal momento che quest'ultimo *"è già stato interamente acquisito"*.

3. La sentenza si mostra, sotto il profilo appena evidenziato, del tutto illegittima per violazione degli articoli 130, comma 2, lett. d) e 77 c.p.a..

Il Tar, infatti, per un verso dichiara ammissibili, con sentenza parziale passata in giudicato, il terzo e quarto motivo di ricorso introduttivo, riconoscendo che le censure relative alla *"dedotta falsità di diverse firme di presentatori di lista, di dichiarazioni di autenticazione e di dichiarazioni di accettazione delle candidature"* siano *"state dedotte in modo sufficientemente analitico dalla ricorrente"*; per altro verso, tuttavia, il Collegio respinge l'istanza istruttoria, pur avendo quest'ultima ad oggetto l'acquisizione di documenti ulteriori e "necessari" ai

fini del decidere, direttamente collegati a quelle stesse censure ammesse al vaglio giurisdizionale, in quanto ritenute, come visto, tempestivamente e analiticamente articolate.

Volendo scendere nel dettaglio, è assurdo che il Tar, dopo aver riconosciuto – sulla base della sola documentazione prodotta in giudizio unitamente al ricorso introduttivo – un principio di *fumus* con riferimento alla dedotta falsità dell'attività di autenticazione delle firme posta in essere dalla Sig.ra Nadia Conticelli, abbia successivamente respinto l'istanza istruttoria e negato alla Sig.ra Borgarello l'acquisizione degli altri moduli riferibili alla stessa Conticelli. Moduli che, si noti bene, sarebbero risultati sicuramente idonei ad imputare a quest'ultima un maggior numero di sottoscrizioni false e ad incidere in maniera ulteriormente decisiva sul superamento della c.d. prova di resistenza con riguardo alla lista maggioritaria collegata a Sergio Chiamparino (superamento già dimostrato in precedenza, cfr. p. 22).

Così stando le cose, non è dato comprendere a cosa possa servire la previsione codicistica che ammette la possibilità di avanzare, anche nel rito elettorale, istanza istruttoria (art. 130, comma 2, lett. d) nonché istanza per la proposizione della querela di falso (art. 77 c.p.a.), se poi tali previsioni possono essere dal Giudice disattese – come accade nella specie – perfino quando la necessità di acquisizione documentale trovi la propria diretta giustificazione in doglianze ritenute, con sentenza passata in giudicato, non solo ammissibili ma anche assistite da *fumus*.

È evidente che la verifica della prova di resistenza non avrebbe potuto arrestarsi, come invece accaduto, “allo stato degli atti”, ma avrebbe dovuto necessariamente investire, specie con riferimento alla posizione

dell'autenticatrice Nadia Conticelli, anche gli altri moduli di raccolta delle firme in possesso della Corte d'Appello e richiesti dall'odierna appellante.

Con la conseguenza che il Tar non avrebbe potuto, pena la violazione delle disposizioni normative più sopra invocate, lese nella specie, respingere l'istanza istruttoria formulata in primo grado.

4. Fermo restando quanto sopra, la sentenza gravata si rivela viziata, sempre con riguardo al profilo qui contestato, anche per contraddittorietà intrinseca, se solo si considera che il Tar ha dichiarato inammissibile il gravame facendo leva sulla genericità dei singoli episodi di falsità indicati - come detto, a titolo meramente esemplificativo - dalla ricorrente in primo grado, tuttavia impedendo alla Sig.ra Borgarello, correlativamente, di entrare in possesso di documentazione che le avrebbe consentito di circostanziare ulteriormente i suddetti episodi (oltre a permetterle di dimostrare la falsità di altri documenti non in suo possesso).

5. A margine dei rilievi che precedono va aggiunto che non si vede come possa validamente contestarsi all'odierna appellante di non aver articolato in primo grado ulteriori, puntuali, censure attraverso lo strumento processuale dei motivi aggiunti, tenuto conto che i documenti sui quali il Tar ha basato la propria illegittima decisione sono unicamente quelli in copia semplice prodotti in giudizio dalla stessa ricorrente.

E non vi è dubbio che laddove il Collegio avesse, correttamente, dato seguito all'istanza istruttoria e acquisito la relativa documentazione - assolutamente "necessaria", secondo quanto previsto dall'art. 130, comma 2, lett. d) c.p.a., ai fini del decidere - la Sig.ra Borgarello avrebbe, in relazione alla stessa, presentato un apposito ricorso per motivi aggiunti.

Si insiste, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, per l'accoglimento del presente motivo di gravame.

IV. SEGUE: SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO CON RIFERIMENTO ALLE CENSURE DI FALSITÀ RIFERITE ALLE LISTE PROVINCIALI COLLEGATE.

Le censure articolate con i primi tre motivi del presente appello, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, devono valere anche con riferimento alle liste provinciali collegate al Presidente Sergio Chiamparino, in relazione alla cui ammissione erano stati sollevati, con il terzo motivo di ricorso, dubbi in merito alla falsità dei relativi moduli di sottoscrizione e autenticazione.

Si insiste, dunque, affinché, in riforma della sentenza gravata, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia disporre l'acquisizione in giudizio di tutti i moduli acclusi alle dichiarazioni di presentazione delle predette liste e, comunque, concedere termine per la proposizione della querela di falso.

V. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA NEGATO LA SUSSISTENZA E RILEVANZA DELL' "EFFETTO PERTURBATORE" PRODOTTO DALL'IPOTETICO ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI AMMISSIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DI TORINO "PD CHIAMPARINO PRESIDENTE" SULL'ESITO DELL'INTERA CONSULTAZIONE ELETTORALE.

1. Fermi restando i rilievi che precedono, la sentenza gravata si mostra illegittima e deve, pertanto, essere annullata anche sotto un ulteriore profilo.

A tale riguardo si consideri che il Tar ha giustamente dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado con riferimento alle censure dedotte nei confronti della lista provinciale di Torino "PD Chiamparino Presidente", ritenendo ampiamente superata, *in parte qua*, la prova di resistenza.

Lo stesso Tar, tuttavia, ha successivamente negato - e in maniera netta - che l'eventuale annullamento dell'atto di ammissione della menzionata lista provinciale all'esito del giudizio civile sulla querela di falso, possa determinare un "effetto perturbatore" sull'intera consultazione, tale da imporre la rinnovazione.

2. Tale ultima statuizione, che qui si impugna espressamente anche per evitarne il passaggio in giudicato, è manifestamente illegittima alla luce delle considerazioni che seguono.

In primo luogo va evidenziato, conformemente all'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza unanime, che i voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa, quale deve ritenersi la lista provinciale di Torino "PD Chiamparino Presidente", non possono essere considerati "nulli o illegittimamente assegnati", ma vanno qualificati alla stregua di "voti incerti", i quali costituiscono un elemento di aleatorietà che aleggia sul dato elettorale (cfr., tra le altre, Tar Molise, Sez. I, sent. n. 224 del 2012).

In secondo luogo è necessario rilevare, come riconosciuto dallo stesso Tar Piemonte, che la volontà dell'elettore va sempre salvaguardata dall'influenza di eventuali cause perturbatrici.

3. Ciò posto, nel caso si specie risulta che la lista di cui si discute - illegittimamente ammessa alla competizione elettorale - abbia conseguito, come riconosce anche la sentenza gravata a p. 78, 371.929 preferenze in favore

del candidato Sergio Chiamparino, a fronte di un numero complessivo di voti da quest'ultimo ottenuti pari a 1.057.031 voti.

Ciò significa che la consistenza numerica dei suffragi conseguiti dalla lista PD di Torino, lungi dall'essere esigua, come lascerebbe intendere il Tar, ha avuto un ruolo determinante sul risultato elettorale che ha condotto alla proclamazione di Sergio Chiamparino quale Presidente della Regione Piemonte, atteso che i voti ottenuti dalla predetta lista rappresentano, in termini percentuali, quasi il 40% di quelli complessivamente conseguiti da colui che è stato proclamato eletto.

A ciò si aggiunga che sottraendo i voti ottenuti dalla lista contestata da quelli globalmente conseguiti dall'eletto Presidente regionale - e anche a voler prescindere dalla mole di voti invalidi conseguiti dalle altre liste collegate a Sergio Chiamparino - quest'ultimo potrebbe fare affidamento su un numero di suffragi che non è certo pari a 1.057.031, ma a tale cifra meno 371.929 preferenze, ossia unicamente su 685.102 voti.

Da ciò consegue che lo scarto di voti tra la coalizione guidata da Sergio Chiamparino rispetto a quella facente capo a Gilberto Pichetto - candidato avversario più votato con 495.993 suffragi - risulta tutt'altro che consistente, risolvendosi in un differenziale di circa 180.000 voti.

Il che significa, pertanto, che il numero dei suffragi illegittimamente computati in favore del Presidente eletto (371.929) supera di gran lunga lo scarto differenziale di voti che separa il medesimo dal secondo candidato più votato (180.000).

Ragione per la quale la rilevante consistenza numerica dei c.d. "voti incerti" - alla stregua della definizione datane dalla giurisprudenza - non consente in nessun modo di affermare, diversamente da quanto sostenuto dal Tar, che in

caso di annullamento dell'atto di ammissione della lista provinciale di Torino il risultato elettorale avrebbe comunque a premiare la coalizione guidata da Sergio Chiamparino.

In altre parole, i 371.929 voti "incerti" rappresentano quasi il doppio rispetto allo scarto differenziale e, quindi, nulla esclude che tali voti avrebbero potuto premiare il secondo eletto.

4. Poste tali premesse, risulta di tutta evidenza l'illegittimità della statuizione del Tar Piemonte secondo cui nessun effetto perturbatore del risultato elettorale discenderebbe dall'annullamento dell'atto di ammissione alla competizione elettorale della lista provinciale di Torino "PD Chiamparino Presidente".

Esattamente al contrario di quanto si legge nella sentenza gravata, infatti, la doverosa sottrazione, nei confronti del candidato Sergio Chiamparino, dei 371.929 voti ottenuti dalla lista illegittimamente ammessa, è sicuramente tale, alla luce delle considerazioni che precedono, da produrre una determinante alterazione dell'esito elettorale, tale da imporre l'integrale annullamento e conseguente rinnovazione.

5. Ma non basta.

L'illegittimità, appena descritta, della sentenza impugnata è ulteriormente aggravata dal fatto che il Tar omette radicalmente di considerare che la presente impugnativa è volta a contestare non solo i voti invalidi conseguiti dalla lista provinciale di Torino, ma anche quelli di tutte le altre liste collegate al Presidente eletto.

È verosimile, quindi, che i voti da sottrarre al candidato proclamato eletto risultino molti di più di quelli più sopra analiticamente indicati e che, dunque, l'effetto perturbatore - la cui sussistenza e rilevanza è già stata comunque dimostrata - si riveli ancor più consistente.

Infatti, come la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di rilevare, l'effetto perturbatore "è da intendersi come direttamente proporzionale al numero e alla portata" delle liste illegittime, il cui sommarsi "aggrava l'effetto di alterazione della corretta espressione del voto, che è alla base [...] della invalidazione generale della procedura elettorale" (in questi termini, tra le altre, Tar Piemonte, Sez. I, sent. n. 66 del 2014).

Si insiste, pertanto, alla luce dei rilievi sin qui svolti, per l'integrale accoglimento della presente censura.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, disporre la parziale riforma della sentenza gravata sotto tutti i profili e per le ragioni dinanzi esposte: ordinando, in via istruttoria, di disporre l'acquisizione di tutti i documenti richiesti in primo grado; concedendo, sempre in via istruttoria, ex art. 77 c.p.a. il termine per la proposizione della querela di falso come richiesto in primo grado; annullando, in via principale e nel merito, gli atti impugnati in primo grado.

Si dichiara che la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato.

Si deposita, unitamente al presente atto, copia autentica della sentenza gravata e copia del fascicolo di parte di primo grado.

Roma, 7 settembre 2015

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

Avv. Ulisse Corea

AVV
AR
R
OO

FRANCESCO SAVERIO MARINI
avvocato di diritto pubblico
Monti Paroli, 48
Fax 06 36601570

Relazione di notifica - cronologico n. 303

Nell'interesse della Sig.ra Patrizia Borgarello, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, io sottoscritto Prof. Avv. Francesco Saverio Marini, all'uopo autorizzato dall'Ill.mo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ai sensi della legge 21.01.1994 n. 53, con delibera n. 765/2008 del 23 ottobre 2008, ho notificato il suesteso atto a:

1) Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Scollo e Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Torino (10122), Piazza Castello, n. 165, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407203-8, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma ISE, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



FRANCESCO SAVERIO MARINI
avvocato di diritto pubblico
Monti Paroli, 48
Fax 06 36601570

2) Sergio Chiamparino, Silvana Accossato, Paolo Allemano, Andrea Appiano, Francesco Balocco, Vittorio Barazzotto, Enrica Baricco, Antonino Boeti, Valentina Giuseppina Caputo, Monica Cerutti, Nadia Conticelli, Giovanni Corgnati, Augusto Ferrari, Antonio Ferrentino, Giorgio Ferrero, Raffaele Gallo, Davide Gariglio, Mario Giaccone, Marco Grimaldi, Gabriele Molinari, Angela Motta, Domenico Valter Ottria,

Giovanna Pentenero, Domenico Ravetti, Aldo Reschigna, Domenico Bossi, Elvio Rostagno, Daniele Valle, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna, Marco Briccarello e Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Vittorio Barosio in Torino (10129), Corso G. Ferraris, n.120, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407198-2, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma 151, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



3) Zicarelli Stefania, Mastrodicasa Fabiana, Vito Massimiliano Bucci, Lucetta Mina, Alberto Moro, Pierluigi Ubezio, Clarissa Cacici, rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino (10143), Largo Migliara, n. 16, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691524751-0, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma 151, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



FRANCESCO S. MARINI
avvocato
via Paroli, 48
00162

4) Gianpaolo Andrissi, presso la residenza in Oleggio (NO) (28047), via Sant'Antonio, n. 52/C, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo

el plico raccomandato n. 76691407185-6, con avviso di ricevimento spedito all'ufficio postale di Roma *IS*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



SAVERIO MARINI
di diritto pubblico
Monti Partoll, 48
fax 06 36001579

Avv. FRAN
rio di Is.
ROMA
06 36001579


5) Stefania Batzella, presso la residenza in Susa (TO) (10059), via Gravere, n. 3, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407208-4, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *IS*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



6) Alessandro Manuel Benvenuto, presso la residenza in Venaria Reale (TO) (10078), via Verdi, n. 9, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407199-3, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *IS*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



7) Giorgio Bertola, presso la residenza in Moncalieri (TO) (10024), via Brofferio, n. 1 ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico


all'ufficio postale di Roma *IST*, in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

1) Maria Carla Chiapello, presso la residenza in Cuneo (12100), via Chiosa, n. 16, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407144-6, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *IST*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



12) Francesca Frediani, presso la residenza in Condove (TO) (10055), Vicolo Sant'Antonio, n. 13, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407189-0, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *IST*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



FRANCESCO SAVERIO MARINI
Avvocato
di diritto pubblico
dei Monti Parioli, 48
Tel. 06 36001570
Fax 06 36001570


13) Gianna Gancia, presso la residenza in Narzole (CN) (12068), Via Pace, n. 2, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407143-5, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *IST*, in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

Handwritten signature of Francesco Saverio Marini


14) Francesco Graglia, presso la residenza in Cervere (CN) (12040), Via IV Novembre, 5/A, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407192-6, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *ISC*, in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

Handwritten signature of Francesco Saverio Marini

15) Mauro Antonio Donato Laus, presso la residenza in Torino (10121), Via Don Minzoni, n. 14/B, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407173-2, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *ISC*, in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

Handwritten signature of Francesco Saverio Marini

16) Maurizio Raffaello Vincenzo Marrone, presso la residenza in Torino (10138), Via Principi D'Acaja, n. 61, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407193-7, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *ISC*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

FRANCESCO SAVERIO MARINI
di Istituto di diritto pubblico
Monti Parioli, 48
3600620077 x 05 36001570



Prof. Avv. Francesco Saverio Marini
[Signature]

17) Paolo Domenico Mighetti, presso la residenza in Cavatore (AL) (15010), Località Valle Zani, n. 36, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407172-1, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *ST*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini
[Signature]




18) Alfredo Monaco, presso la residenza in Giaveno (TO) (10094), Via Genolino, n.53, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407195-9, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *ST*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini
[Signature]



19) Claudia Porchietto, presso la residenza in Fiano (TO) (10070), Via Rossini, n. 93, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407171-9, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *ST*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini
[Signature]





Avv. FR
Monti di
192 ROMA
06 360

CO SAVERIO MAI
mi di diritte publ
dei Monti Parlo
Fax 06 36001


20) Daniela Ruffino, presso la residenza in Giaveno (TO) (10094), Via Pirandello, n. 7, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407191-5, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *AS*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



21) Diego Sozzani, presso la residenza in Novara (28100), Via Cairoli, n. 4, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407142-4, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *AS*, in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



FRANCESCO SAVERIO MARINI
di diritto pubblico
Monti Parioli, 4E
Fax 06 36001370


22) Federico Valetti, presso la residenza in Pinerolo (10064), Via Tiro a Segno, n. 37, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407194-8, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *AS* in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini





23) Alberto Valmaggia, presso la residenza in Cuneo (12100), Via Peveragno, n. 24, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407170-8, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma 15/, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



24) Gian Luca Vignale, presso la residenza in Torino (10146), Corso Monte Grappa, n. 55, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407196-0, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma 15/, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini





Avv. FRANCESCO
Saverio di Istit.
7 ROMA - VI
06 360062

D SAVERIO MARINI
di diritto pubblico
dei Monti Parioli, 48
Fax 06 36001570

25) Morello Lorenza e Rivoira Emanuele, rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino (10143), Largo Migliara, n. 16, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407169-6, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma 15/, in data corrispondente a quella del timbro postale.


Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



26) Giovanni Maria Ferraris, presso la residenza in Torino (10125), Via Federico Campana, n. 9, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo

del plico raccomandato n. 76691407200-5, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *ISF*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



27) Gilberto Pichetto Fratin, presso la residenza in Biella (13900), Viale Matteotti, n. 13, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del plico raccomandato n. 76691407168-5, con avviso di ricevimento spedito dall'ufficio postale di Roma *ISF*, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Avv. Francesco Saverio Marini



f. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI
Incarico di Istituzioni di diritto pubblico
97 ROMA - Via dei Monti Parioli, 43
Tel. 06 360062 - Fax 06 36001570

N. Raccomandata

76691524751-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex. 08/51E - St. N) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
 STEFANIA PILAIUCCI - FABIANA MASTRODI CASA - VINO MARI
 MILANO BUCCI - MINA LUETTA - ALBERTO ROLO - PIERLUIGI
 VECCHIO
 DESTINATARIO CLARISSA CATTEI
 C/O AVV. SABRINA MOLINAR MIN

VIA / PIAZZA LARGO MIGLIARA N° CIV. 16

C.A.P. 00143 COMUNE TORIANO PROV. TO

Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI
 MITTENTE **Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico**
 00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48 N° CIV.

VIA / PIAZZA Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570

C.A.P. COMUNE PROV.


SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 489
 Causale: AG 07/09/2015 17:32
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BARRA: 766268806035
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76691407185-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex. 08/51E - St. N) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
 GIANPAOLO ANDRISSI, C/O LA RESIDENZA

VIA / PIAZZA SANTI' ANTONIO N° CIV. 52/C

C.A.P. 28047 COMUNE OLEGGIO PROV. NO

Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI
 MITTENTE **Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico**
 00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48 N° CIV.

VIA / PIAZZA Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 499
 Causale: AG 07/09/2015 17:45
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BARRA: 766861182540
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76691407208-4



Posteitaliane

EP0765-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (2) (18-11-15) - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA


È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO STEFANIA BAZZELLA C/O LA RESIDENZA		
VIA	GRAVERE	3 N° CIV.
VIA / PIAZZA		TO PROV.
C.A.P.	10059	CUSA COMUNE
MITTENTE Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI		
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico		
VIA / PIAZZA	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48	N° CIV.
C.A.P.		06 36001570 PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 490
 Causale: AG 07/09/2015 17:33
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. barre: 766861152106 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691407199-3



Posteitaliane

EP0765-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (2) (18-11-15) - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA


È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO C/O LA RESIDENZA		
VIA	VERDI	9 N° CIV.
VIA / PIAZZA		TO PROV.
C.A.P.	10078	VENARIA REALE COMUNE
MITTENTE Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI		
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico		
VIA / PIAZZA	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48	N° CIV.
C.A.P.		06 36001570 PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 498
 Causale: AG 07/09/2015 17:43
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. barre: 766881197995 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691407207-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-1051576) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
GIORGIO BERROLA C/O LA RESIDENZA	
DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	VIA BROFFERIO
C.A.P.	10024 MONCALIERI
COMUNE	
N° CIV.	1
PROV.	TO
Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI	
MITTENTE	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
VIA / PIAZZA	00197 ROMA - Via del Monti Parioli, 48
C.A.P.	Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570
COMUNE	
N° CIV.	
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 492
 Causale: AG 07/09/2015 17:36
 Peso gr.: 112 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BAR: 766861182094
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407187-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-1051576) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
MASSIMO BERUTTI C/O LA RESIDENZA	
DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	VALGRUE
C.A.P.	15050 MONTEMARZINO
COMUNE	
N° CIV.	1
PROV.	AI
Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI	
MITTENTE	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
VIA / PIAZZA	00197 ROMA - Via del Monti Parioli, 48
C.A.P.	Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570
COMUNE	
N° CIV.	
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 491
 Causale: AG 07/09/2015 17:35
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BAR: 766861182517
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407141-3



Posteitaliane

EP0725-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex. 5812) - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DAVIDE BONO C/O LA RESIDENZA		
	STRADA DEL MOROZZO		14/50 N° CIV.
	10137	TORINO	TO PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico		
	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48		N° CIV.
	Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 495
 Causale: AG 07/09/2015 17:40
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BARR: 766861182083
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407188-9



Posteitaliane

EP0725-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex. 5812) - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA


È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MAURO WILLETI CAMPO C/O LA RESIDENZA		
	DEL GAVOTTO		44 N° CIV.
	12016	PEVERASNO	CN PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico		
	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48		N° CIV.
	Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 493
 Causale: AG 07/09/2015 17:37
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BARR: 766861182528
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407144-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Emissione) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	FRANCESCO MARINI	C/O LA RESIDENZA	
	DESTINATARIO	CHIAPEZZO	
	VIA / PIAZZA	VIA CHIUSA	16 N° CIV.
	C.A.P.	12400	CUNEO COMUNE
			CA PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI		
	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico		
	VIA / PIAZZA	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48	N° CIV.
	C.A.P.		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 497
 Causale: AG 07/09/2015 17:42
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. ARB: 766861182037
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407189-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Emissione) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	FRANCESCO MARINI	C/O LA RESIDENZA	
	DESTINATARIO	VICOLO SANT'ANTONIO	13 N° CIV.
	VIA / PIAZZA		TO PROV.
	C.A.P.	10055	CONDOVE COMUNE
			TO PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI		
	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico		
	VIA / PIAZZA	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48	N° CIV.
	C.A.P.		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 496
 Causale: AG 07/09/2015 17:41
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. ARB: 766861182539
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407143-5



Posteitaliane

EP0785-EP0486 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (07/09/2015) - S. I. Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	GIANNA GANCIA CIO LA RESIDENZA		
	VIA FACE		N° CIV. 2
	12362	NARZOLE	PROV.
C.A.P.		COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI		
	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico		
	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48		N° CIV.
Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570		PROV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 494
 Causale: AG 07/09/2015 17:39
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. ARB: 766861182072
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407192-6



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (07/09/2015) - S. I. Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	FRANCESCO GRAGLIA CIO LA RESIDENZA		
	IV NOVEMBRE		N° CIV. S/A
	12040	CERVEDE	PROV. CN
C.A.P.		COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI		
	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico		
	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48		N° CIV.
Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570		PROV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 479
 Causale: AG 07/09/2015 17:19
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. ARB: 766881198050
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407173-2



Posteitaliane

EP0795-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ed. 01/1995) - St. [4] Ec. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		MAURO ANTONIO DONATO LAUS C/O LA RESIDENZA	
VIA / PIAZZA	VIA DON MINZONI	14/B	
C.A.P.	10121 TORINO	N° CIV.	
	COMUNE	PROV. TO	
MITTENTE			
Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI			
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico			
VIA / PIAZZA	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48	N° CIV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> I.A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 480
 Causale: AG 07/09/2015 17:21
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BARR: 766861182061 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691407193-7



Posteitaliane

EP0795-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ed. 01/1995) - St. [4] Ec. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		MAURIZIO RAFFAELLO VINCENZO TARRONE C/O LA RESIDENZA	
VIA / PIAZZA	DEL PRINCIPI D'ACAJA	61	
C.A.P.	10138 TORINO	N° CIV.	
	COMUNE	PROV. TO	
MITTENTE			
Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI			
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico			
VIA / PIAZZA	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48	N° CIV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> I.A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 481
 Causale: AG 07/09/2015 17:22
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BARR: 766881198049 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691407172-1



Posteitaliane

EPG795-EP0486 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (S. 1) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PAOLO DOMENICO MIGHETTA C/O LA RESIDENZA		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	LOCALITA' VALLE ZANI	36 N° CIV.
C.A.P.	5010	CAVATORE	AL PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI		
	MITTENTE	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico	
	VIA / PIAZZA	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48	N° CIV.
	C.A.P.	Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 482
 Causale: AG 07/09/2015 17:23
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766861182551 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691407195-9



Posteitaliane

EPG795-EP0486 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (S. 1) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ALFREDO MONACO C/O LA RESIDENZA		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	GENOLINO	53 N° CIV.
C.A.P.	10094	GIAVENO	TO PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI		
	MITTENTE	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico	
	VIA / PIAZZA	00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48	N° CIV.
	C.A.P.	Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 484
 Causale: AG 07/09/2015 17:26
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766881198038 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691407142-4



Posteitaliane

EP0795-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 04031 (Ex. 02/13/14) - St. Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO DIEGO SIZZANI C/O LA RESIDENZA	
VIA / PIAZZA VIA CAIROLI	N° CIV. 4
C.A.P. 28100	COMUNE NOVARA
PROV.	
MITTENTE Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48 Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570	N° CIV.
VIA / PIAZZA	
C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 485
Causale: AG 07/09/2015 17:27
Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
Serv. Agg.: AR
Cod. EdB: 766861182471 TASSE
(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691407194-8



Posteitaliane

EP0795-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex. 02/13/14) - St. Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO FEDERICO VAVETTI C/O LA RESIDENZA	
VIA / PIAZZA TIRO A SEGNO	N° CIV. 37
C.A.P. 10064	COMUNE PINEROLO
PROV.	
MITTENTE Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48 Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570	N° CIV.
VIA / PIAZZA	
C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 500
Causale: AG 07/09/2015 17:46
Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
Serv. Agg.: AR
Cod. EdB: 766881198016 TASSE
(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76691407170-8

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 22151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA


È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	ALBERTO VALTIAGGIA	
	DEVERAGNO	
	VIA / PIAZZA	12100 WNEC
C.A.P.	COMUNE	N° CIV. 34 PROV. CN
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI	
	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico	
	00197 ROMA - Via del Monti Parioli, 48	
	Tel. 06 36005227 - Fax 06 36001570	
VIA / PIAZZA		N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> I.A.R.	
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 476
 Causale: AG 07/09/2015 17:15
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BAR: 766861182506
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407196-0

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 22151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA


È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	GIAN LUCA VIGNALE C/O LA RESIDENZA	
	CORSO MONTE GRAPPA	
	VIA / PIAZZA	10146 TORINO
C.A.P.	COMUNE	N° CIV. 55 PROV. TO
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI	
	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico	
	00197 ROMA - Via del Monti Parioli, 48	
	Tel. 06 36005227 - Fax 06 36001570	
VIA / PIAZZA		N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> I.A.R.	
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 478
 Causale: AG 07/09/2015 17:18
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BAR: 766881199005
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407169-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 78191-E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO NORIELLO LORENZA E FAMIGLIA STAMBEDE, RAPOSTOLATA E DIPESI DALL'AVV. SABRINA RULINARI, CON DOMICILIO C.A.P. NO. 10 STUDIO DELLA TUBESIRA
	VIA / PIAZZA LARGO MIGLIARA N° CIV. 16
	C.A.P. 10143 COMUNE TORINO PROV. TO
MITTENTE	MITTENTE Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI
	VIA / PIAZZA Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico N° CIV.
	C.A.P. 00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48 PROV. TO Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 475
 Causale: AG 07/09/2015 17:14
 Peso gr.: 113 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. ARS: 766861182448
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407200-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 78191-E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO GIOVANNI MARIA FERRARIS C/O LA RESIDENZA
	VIA / PIAZZA FEDERICO CAMPANA N° CIV. 9
	C.A.P. 10125 COMUNE TORINO PROV. TO
MITTENTE	MITTENTE Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI
	VIA / PIAZZA Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico N° CIV.
	C.A.P. 00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48 PROV. TO Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 477
 Causale: AG 07/09/2015 17:17
 Peso gr.: 114 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. ARS: 766861182437
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76691407168-5



Posteitaliane

EP079E-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 46191E) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	SILBERTO PICCHETTO FRATIN (10 LA RESIDENZA		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA VIALE MATTEOTTI		N° CIV. 13
	C.A.P. 13500	COMUNE BIELLA	PROV. BI
MITTENTE	Prof. Avv. FRANCESCO SAVERIO MARINI		
	Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico		
	VIA / PIAZZA 00197 ROMA - Via dei Monti Parioli, 48		N° CIV. A
	C.A.P. Tel. 06 36006227 - Fax 06 36001570	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55786 Sez. 02 Operaz. 474
 Causale: AG 07/09/2015 17:13
 Peso gr.: 114 Tariffa € 8.40 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766861182459

(accettazione manuale)

TASSE

